

*ritaglio, panatoria, macello, rasparia, vino forastiero, politica, bandi campestri e pene relative, stanzie, fogarone sopra i forestieri, libertà di caccia e pesca, forni e fornelli particolari, vendita di grani, vittuaglie, frutti e bestiami fuori del luogo e territorio senza consegna, nè pagamento alcuno, con tutti gli altri redditi comunali, e con facoltà di prender liberamente dell'acqua secondo il solito per adacquare loro prati, orti e beni senza contradizione alcuna sì dalli fiumi, che dalla bealera corrente dalli molini li giorni et hore di festa, massime la Domenica et altre feste di comandamento, come ancora passata detta acqua dal molino inferiore, resterà libera alla Comunità e particolari possidenti beni, adacquare conforme al solito senza impedimento.*

La Comunità potesse, senza licenza ma con intervento del Vicario, radunare i consigli generali o particolari, nominare a tutte le cariche comunali, provvedere alla amministrazione dei negozi pubblici, mettere imposte e simili.

Fosse sempre salvo il diritto di far ogni anno la *rosa* di tre, fra cui il Marchese sceglierebbe il Vicario, che risiederebbe nel luogo, *tenendo ragione alla Banca et solito Tribunale a giorno certo et non altrove, et deputando, dovendo andar fuori pe' suoi serviti, luogotenente idoneo et sufficiente, presterebbe giuramento nel consiglio generale prima di assumere l'ufficio, ed in fin d'anno tanto egli che il segretario starebbero et renderebbero il sindacato avanti due sindicatori nominati dalla Comunità, li quali sindicatori havranno autorità di sentir, far scrivere et anotare l'istanze et condannare come sarà di ragione sommariamente con sentenze eseguibili nonostante l'appellatione.*

Il giudice di appello abitasse in Dogliani o non più distante di 6 miglia e fosse persona gradita alla Comunità.

Incombessse al Marchese di provvedere a sue spese il cavallaro, il fante et messo di giustizia.

*Il giudice di appello, il vicario, il segretario, il fiscale, il cavallaro, il fante ed il messo osservassero per gli emolumenti, vacationi, scritture, mercedi e fatiche delle cause civili et criminali la tariffa stabilita dalla Comunità.*

*Occorrendo far detenzioni di persone per qual si voglia causa civile o criminale, saranno arrestate nelle case e prigioni ordinarie del Tribunale nella terra, e non nel castello, caso si riedificasse, salvo per casi atroci ed a costo del marchese, nè potranno esser tirati fuori del luogo per qualunque causa.*

Si mantenessero i due forni nel ricetto e nel borgo, anzi se ne aprisse un terzo nel borgo, e li fornari per loro mercede non prendessero più di micche 4 per cadun tavolo usuale, e li molinari per moler più d'uno scoppello e mezzo per sacco.

I beni, che acquistasse il marchese per confische o a qualunque altro titolo, rimanessero sottoposti a tutti i carichi come quelli dei privati, i vi-